



COMUNE DI CALCI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE COMUNALI.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.04.15

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Le prestazioni agevolate assoggettate ad ISEE

Art. 4 - Modalità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

Art. 5- Criteri determinazione ISEE

Art. 6 - Scala di equivalenza

Art. 7 – Nucleo familiare

Art. 8 - Indicatore della situazione reddituale – ISR

Art. 9 - Contributi da dichiarare per il calcolo dell'ISEE ed accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici

Art. 10 – Determinazione Indicatore Situazione Patrimoniale

Art. 11 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

Art. 12 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

Art. 13 Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

Art. 14 - ISEE corrente

Art. 15 – Validità ed aggiornamento della DSU

Art. 16 - Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

Art. 17 - Criteri di accesso e fasce di contribuzione: rinvio

Art. 18 - Banca dati ISEE comunale

19 – Controlli - Sanzioni

Art. 20 - Trattamento dei dati e misure di sicurezza

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento il Comune di Calci, disciplina l'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate con la finalità di un uso trasparente delle risorse pubbliche e nel rispetto dei principi di equità, di uniformità e di parità di trattamento dei richiedenti, quando questi rientrano nei requisiti previsti dalla normativa, con applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), quale criterio per la valutazione della situazione economica di chi ne richieda l'erogazione, ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 (di seguito semplicemente indicato come DPCM) emanato in attuazione dei criteri indicati dall'art.5 del D.L. n. 201 del 6.11.2011, modificato dall'art. 23 del D.L. n. 95 del 6.07.2012 e del Decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 7/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE”.
2. Gli scaglioni I.S.E.E. per determinare le agevolazioni sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale, ai sensi art. 1 D.P.C.M. 159/2013 può stabilire accanto all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui agli artt. 6 e 7 del citato DPCM e per l'accesso agli interventi di assistenza economica.
2. I beneficiari delle prestazioni soggette all'ISEE sono i cittadini italiani residenti nel Comune di Calci e, nel rispetto degli accordi internazionali e delle normative regionali, anche i cittadini appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi art. 41 Testo Unico D.Lg.svo 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).
3. Le agevolazioni possono essere estese o ridotte in base alle disponibilità di bilancio annuali dell'Amministrazione.
4. Gli Interventi di assistenza economica sostanziano, nell'ambito di un “progetto partecipato” definito contestualmente tra l'Ufficio Servizi Sociali e i cittadini stessi, forme di interventi e prestazioni nel rispetto della persona umana e della sua dignità in situazioni di bisogno e di indigenza.
5. La Giunta Comunale con propri atti individua i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate, i criteri per ottenere i benefici e i livelli e soglie ISEE di accesso, con eventuale graduazione di compartecipazione al costo per l'utenza, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.

Art. 3 – Le prestazioni agevolate assoggettate ad ISEE

1. Con la denominazione “Prestazioni sociali” si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto

quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni dell’Ente non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni educative e sociali dell’Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
3. I procedimenti dell’Ente di cui al comma 2 sono individuati, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva:
 - a) agevolazioni sulle tariffe del servizio di trasporto scolastico;
 - b) agevolazioni sulle tariffe dei servizi prima infanzia;
 - c) agevolazioni sulle tariffe del servizio di ristorazione scolastica;
 - d) assegno per il nucleo familiare numeroso e assegno di maternità finanziati dall’INPS;
 - e) contributi regionali ex L.R.T.45/2013 (per nuovi nati, famiglie numerose, figli disabili);
 - f) contributi statali e regionali per il diritto allo studio (Pacchetto Scuola) o altre offerte similari;
 - g) contributi per l’utenza idrica per le c.d. “Utenze deboli”;
 - h) contributi per il sostegno alla locazione;
 - i) contributi alla frequenza delle scuole paritarie, finanziati dalla regione;
 - j) contributo per l’acquisto di farmaci di fascia C;
 - k) contributi sulle forniture di energia elettrica e gas (SGATE);
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicheranno altresì a tutti i contributi che saranno introdotti dall’ente o da altri enti, qualora la loro concessione sia legata alla situazione reddituale dei beneficiari.

Art. 4 – Modalità di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)

1. Il richiedente presenta un’unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare, utilizzando i modelli approvati con il DM del 7/11/2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE”.
2. La DSU è presentata ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dall’articolo 32 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 o alla sede dell’INPS competente per territorio.
3. È comunque consentita la presentazione della DSU all’INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.

Art. 5 - Criteri determinazione ISEE

1. L’ISEE è lo strumento di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con i modelli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e delle altre informazioni disponibili negli archivi INPS e dell’Agenzia delle Entrate.
2. L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come rapporto tra l’ISE (Indicatore Situazione Economica) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
3. L’ISE è la somma dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) e del venti per cento (20%) dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP).

$$\text{ISEE} = (\text{ISR} + 20\% \text{ ISP}) / \text{Scala di equivalenza}$$

Art. 6 - Scala di equivalenza (Allegato 1 DPCM 159/2013)

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, sono i seguenti:

N. componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono inoltre applicate le seguenti **maggiorazioni**:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
 - b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
 - c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
4. Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3 - comma 6 del DPCM, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Art. 7 - Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

COSTITUZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	
1. Nucleo standard	Il nucleo familiare del richiedente l'ISSE è costituito dai soggetti che, alla data della presentazione della DSU, compongono la famiglia anagrafica

2. Nucleo con coniugi non conviventi: i coniugi pur se non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare	<p>Il coniuge con diversa residenza anagrafica è attratto ai fini del DPCM nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare, o individuata nell'ultima residenza comune o individuata nella residenza di maggior durata del coniuge.</p>
	<p>Il coniuge iscritto all'AIRE è attratto dal nucleo dell'altro coniuge.</p>
3. Nucleo con coniugi non conviventi: i coniugi con diversa residenza anagrafica sono considerati nuclei distinti solo in questi casi:	<p>a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del Codice di Procedura Civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;</p> <p>b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del Codice di Procedura Civile;</p> <p>c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;</p> <p>d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.</p>
4. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui convive. Casi particolari -	<ul style="list-style-type: none"> - se in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore - se in affidamento temporaneo è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare - se in affidamento presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori ma a carico di entrambi ai fini IRPEF, purché non sia coniugato e non abbia figli: <ul style="list-style-type: none"> - se i genitori costituiscono un unico nucleo familiare: fa parte di tale nucleo - se i genitori hanno nuclei familiari distinti: fa parte del nucleo di uno dei genitori da lui identificato. 	
2. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico IRPEF.	

3. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al punto “figlio minorenne” della tabella precedente.
4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 8 - Indicatore della situazione reddituale – ISR

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. **Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare** è ottenuto sommando le seguenti componenti:
 - a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
 - g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo

dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;

i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, o nella convenzione di negoziazione assistita da avvocato di cui alla legge 162 del 10 novembre 2014. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie rendicontabili per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;

d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;

e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;

f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:

a) nel caso in cui il nucleo risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.

b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

- c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- d) nel caso del nucleo facciano parte persone con disabilità diversamente graduata come specificato nell'allegato B:
 - 1) persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
 - 2) persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
 - 3) persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Art. 9 – Contributi da dichiarare per il calcolo dell'ISEE ed accertamento dei requisiti per il mantenimento dei benefici.

1. Ai fini del calcolo del reddito dei componenti del nucleo familiare, devono essere dichiarati, in quanto rientranti nella fattispecie di cui al precedente art. 8 comma 2 lett. f), i contributi di cui all'art. 3, comma 3 lett. d) e) f) g) h) i), del presente regolamento, percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo, percepito nell'anno solare precedente la presentazione della DSU.

Art. 10 - Indicatore della situazione patrimoniale – ISP

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare come determinato dall'art. 5, co. 2 e 3 e del patrimonio mobiliare come determinato all'art. 5. c. 4 del citato DPCM.

Art. 11 - Autocertificazione ISEE in fase di presentazione delle istanze

1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (“decertificazione” nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di far produrre al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel successivo capo IV.
4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arreccato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la

richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante, ancorchè in copia non autenticata, nell'interesse del medesimo.

5. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dall'INPS, la dichiarazione presentata risulti irregolare, l'Amm.ne procederà ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 12 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per **le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio**, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del Codice Civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 – art.7 del DPCM, **l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva**, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM.

Art. 13 Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'attività di accertamento amministrativo da parte del Settore Servizi al Cittadino delle seguenti fattispecie:
 - a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 7 punto 3 lettera e) ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
 - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 12 comma 1 lettera e) per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.
2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di istanza al Settore Servizi al Cittadino, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, corredata da eventuale documentazione d'appoggio (segnalazione all'Ufficiale d'Anagrafe ai fini della cancellazione, per presunta irreperibilità all'indirizzo....). Solo a seguito istruttoria e previa relazione da parte dell'Assistente sociale di riferimento, il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino accerta con determina l'eventuale stato di abbandono.
3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) il soggetto che chiede al Settore Servizi al Cittadino l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici deve produrre idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tale condizione (assenza di delega per la riscossione di trattamenti previdenziali, assenza di conti correnti bancari cointestati, assenza di diritti reali su abitazioni come usufrutto o similari...). Il Responsabile

del Settore Servizi al Cittadino accerta con determinazione l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate.

4. Le determinazioni di cui al presente articolo vengono recepite dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 14 - ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, nel caso in cui vi sia una variazione dell'indicatore della situazione reddituale superiore al 25% e si sia verificata per almeno un componente il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a) per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato: risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione dell'attività lavorativa o riduzione della stessa;
 - b) per i lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili: risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, ma possono dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c) per i lavoratori autonomi: risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e abbiano cessato la propria attività, dopo averla svolta in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'Indicatore della Situazione Reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare mediante la compilazione del modulo sostitutivo facendo riferimento ai redditi previsti dall'art. 9, co. 3 del citato DPCM.
3. Tali redditi sostituiscono i redditi e i trattamenti di natura analoga utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
4. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa e le componenti reddituali aggiornate.
5. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.
6. L'ISEE attualizzato, con cioè aggiornato sia ISR che ISP, potrà altresì essere richiesto dall'ente nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere.

Art. 15 – Validità ed aggiornamento della DSU

1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo;
2. Il presente comma disciplina le condizioni di maggior favore per il cittadino, che può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per i procedimenti di cui all'art. 3 secondo quanto stabilito di seguito:
 - a) per i procedimenti che prevedono un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
 - b) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora

- permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente;
- c) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi per servizi scolastico-educativi quali: nido, ristorazione, trasporto, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero anno educativo/scolastico;
 - d) per i procedimenti che prevedono l'erogazione di contributi sulla base di progetti socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque non superiore a 12 mesi.
3. Qualora il cittadino presenti una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova DSU decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
 4. Qualora sia il comune a richiedere una DSU aggiornata, nel caso di variazione del nucleo, gli effetti della nuova DSU decorrono dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della richiesta da parte del cittadino.

Art. 16 - Ulteriori criteri di selezione dei beneficiari

1. Per poter accedere alle agevolazioni ed ai contributi elencati nell'art 3, e per le eventuali esenzioni da parte dei servizi sociali, oltre al valore ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla soglia indicata nei rispettivi disciplinari è necessario il possesso dell'ulteriore requisito indicato al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPCM n. 159/2013, rappresenta causa di esclusione dagli interventi economici:
 - a) Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in capo a componenti del nucleo familiare di più di due autovetture e/o motoveicoli (quest'ultimi di cilindrata superiore a 500cc), a prescindere dalla data di immatricolazione
 - b) Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in capo a componenti del nucleo familiare, di motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 1000cc immatricolato nei quattro anni precedenti
 - c) Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in capo a componenti del nucleo familiare, di autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2500cc immatricolato nei quattro anni precedenti
 - d) Intestazione e/o noleggio a lungo termine e/o leasing, in capo a componenti del nucleo familiare, di una imbarcazione iscritta al Pubblico Registro Nautico
 - e) Intestazione e/o leasing, in capo a componenti del nucleo familiare, di un camper immatricolato nei due anni precedenti, ad eccezione di quelli adibiti ad uso abitativo.

Art. 17 - Criteri di accesso e fasce di contribuzione: rinvio

1. I criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione,

programmazione e gestione delle politiche sociali e socio sanitarie, e ferme restando le programmazioni consortili per garantire politiche tariffarie omogenee e di ambito.

2. Le soglie di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione dei servizi di cui al comma 1, definite nei limiti degli stanziamenti di bilancio, vengono altresì rivalutate annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT

Art. 18 - Banca dati ISEE comunale

1. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate alimenteranno la banca dati ISEE comunale appositamente costituita con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.
2. La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
3. La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

Art. 19 Controlli - Sanzioni

1. L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.
2. Le dichiarazioni sono soggette a controllo, ai sensi degli artt.71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, a campione, nella percentuale minima del 5% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.
3. Saranno prioritariamente controllate le dichiarazioni che presentino:
 - ISEE pari a zero, nel qual caso il dichiarante dovrà precisare le modalità di sussistenza del nucleo familiare;
 - reddito complessivo inferiore al minimo pensionistico INPS riferito all'anno di competenza dei redditi dichiarati;
 - canone di affitto superiore al 65% del reddito annuo dichiarato dal nucleo;
 - movimentazioni bancarie/postali in corso d'anno non compatibili con il reddito dichiarato o quando risultino movimenti in titoli o altre uscite non giustificabili a fronte delle disponibilità economiche dichiarate.
4. Saranno inoltre attivati controlli ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo alle situazioni in cui:
 - il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata al Comune;
 - le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE risultano contraddittorie rispetto ad altri statuti, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nell'istanza oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.
5. Il controllo formale sulle dichiarazioni sarà attivato con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (anagrafe, tributi, polizia municipale, catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, ecc.).
6. I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuati:
 - mediante ulteriori richieste di atti o documenti intestati ai componenti il nucleo familiare ai

- fini ISEE quali, a titolo meramente esemplificativo: estratti conti bancari e/o postali, copia del passaporto in corso di validità, assicurazioni RC auto pagate nel corso dell'anno precedente relative a veicoli, moto e motocicli;
- mediante colloquio con il dichiarante: il colloquio è richiesto per giustificare incongruenze fra quanto dichiarato e quanto rilevato nei riscontri nonché la contraddittorietà fra quanto dichiarato e il tenore di vita del nucleo familiare desunto sia dagli atti e dalla documentazione richiesta sia dallo stile di vita adottato dai componenti il nucleo familiare. Del colloquio è redatto apposito verbale.
7. Il Comune si riserva di effettuare:
- segnalazioni alla Guardia di Finanza – al fine di ulteriori accertamenti – delle posizioni ritenute inattendibili, ai sensi art. 4, comma 8, D.Lgs.vo 109/88 e s.m.i.;
 - segnalazioni all'Agenzia delle Entrate.
8. In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e, nel caso in cui l'irregolarità fosse rilevata successivamente all'erogazione già avvenuta del beneficio:
- recupera le prestazioni agevolate già erogate;
 - applica una sanzione pari al 20% dell'importo del beneficio economico ottenuto con la dichiarazione irregolare, salvo eventuali misure sanzionatorie già previste da normativa specifica;
9. I componenti il nucleo familiare, per il quale sia stata accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione, non possono inoltre ottenere gli interventi economici di cui al presente regolamento per i due anni successivi a quello in cui è avvenuto tale accertamento.

Art. 20 - Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. Ai sensi art. 11 della Legge 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune per il solo scopo di istruire le istanze prodotte.
2. In particolare saranno rispettate le disposizioni di cui agli artt. 20 e 22 della citata Legge; l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati e incompleti.